



**Rimanenze di  
magazzino**

**Rimanenze di opere in  
corso su ordinazione**

**Crediti**

---

---



## Rimanenze di magazzino

- ❖ Caratteri economico-aziendali
  - Cap. VI, parr. 6.1–6.3, pp. 195-199
  
- ❖ Valutazione in bilancio (normativa e principi nazionali)
  - Cap. VI, parr. 6.2–6.3, pp. 199-221
  - Cap. VI, par. 6.6, p. 233
  
- ❖ Valutazione in bilancio (principi internazionali)
  - Cap. VI, par. 6.7, p. 234-236
  
- ❖ Modalità fiscali di valutazione
  - art. 92 del Tuir (aggiornato dal D. Lgs 344/2003)



## ❖ Principi internazionali (IAS 2; IAS 41)

- Valutazione al minore tra il **costo** e
  - ↳ **Valore netto di realizzo** (per prodotti finiti e merci)
  - ↳ **Costo corrente di sostituzione** (per le materie prime)
- Per i **beni fungibili**, il costo può essere determinato solo con i metodi FIFO e CMP. Il LIFO, invece, non è ammesso.
- Valutazione al *fair value*
  - ↳ Obbligatoria per i **prodotti agricoli**
  - ↳ Consentita per le rimanenze possedute da **commercianti-intermediari**
  - ↳ Obbligatoria nel caso di **acquisizioni aziendali**

## ❖ Modalità fiscali di valutazione

### art. 92 del Tuir

- Concorrono alla formazione del reddito le *variazioni delle rimanenze* dei beni indicati dall'art. 85, 1° co, *a)* e *b)*
- Salvo che siano valutate a “costi specifici” o in base alle norme dell'art. 93 Tuir, le rimanenze finali vengono determinate:
  - raggruppando i beni in *categorie omogenee* per natura e per valore
  - attribuendo a ciascun gruppo un valore *non inferiore* a quello evidenziato qui di seguito
- Se in bilancio le rimanenze sono valutate a “Costo medio ponderato”, oppure a “FIFO” oppure con varianti del “Lifo a scatti” — ad es. “LIFO continuo” —, ai fini fiscali le rimanenze finali sono assunte per i valori che risultano da tali metodi



- Diversamente:

→ *nel primo esercizio*, ad ogni unità in rimanenza si attribuisce il valore che risulta dalla seguente divisione:

$$\frac{\text{Costo complessivo}}{\text{Quantità}}$$

→ *negli esercizi successivi*:

- se la quantità è aumentata, le maggiori quantità, computate come sopra, costituiscono voci distinti per esercizi di formazione
- se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei periodi precedenti, a partire dal più recente (LIFO a scatti)



- Quando il valore unitario dei beni calcolato secondo le disposizioni di cui sopra è *maggiore del valore normale medio* degli stessi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo è calcolato moltiplicando l'intera quantità per il valore normale (il minor valore vale anche per gli esercizi successivi, salvo che le rimanenze non siano rivalutate in Stato Patrimoniale)
- I prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione sono valutati in base ai costi sostenuti nell'esercizio, salvo che non ricorrano le fattispecie dell'art. 93 (opere, forniture e servizi di durata ultrannuale)

## Rimanenze di opere in corso su ordinazione

### ❖ Caratteri economico-aziendali

→ Cap. VI, parr. 6.4, pp. 222-224

### ❖ Valutazione in bilancio (normativa e principi nazionali)

→ Cap. VI, par. 6.5, pp. 224-233

→ Cap. VI, par. 6.6, pp. 233-234

### ❖ Valutazione in bilancio (principi internazionali)

→ Cap. VI, par. 6.7, p. 237

### ❖ Modalità fiscali di valutazione

art. 93 del Tuir (aggiornato dal D. Lgs 344/2003)



## ❖ Principi internazionali (IAS 11)

- Sono intese quali “commesse di **lunga durata**”
- Sul piano valutativo, è previsto l’impiego del “**metodo della percentuale di completamento**” (S.A.L.)
- La valutazione al costo è prevista solo nel caso in cui non sia possibile stimare in modo **attendibile** il risultato della commessa





## ❖ Modalità fiscali di valutazione

### art. 93 del Tuir

- Concorrono alla formazione del reddito le *variazioni delle rimanenze* di opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e *di durata ultrannuale*
- Valutazione sulla base dei *corrispettivi pattuiti*
- *Maggiorazioni di prezzo* (richieste in applicazione norme di legge o clausole contrattuali) incluse in misura non inferiore al 50%, fino alla definizione
- Per la *parte coperta da Stati Avanzamento Lavori*, valutazione sulla base dei *corrispettivi liquidati*



- *Eventuale riduzione per rischio contrattuale* in misura non superiore al 2% (4% per opere eseguite all'estero e corrispettivi dovuti da soggetti non residenti)
- I *corrispettivi liquidati a titolo definitivo* sono compresi tra i ricavi, non tra le rimanenze. La valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non liquidata.
- Ogni *successiva variazione dei corrispettivi* è imputata al reddito nell'esercizio in cui è stata stabilita
- *Se in bilancio le rimanenze di tali beni sono valutate al costo*, possibilità di ottenere dall'ufficio imposte l'autorizzazione ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito imponibile
- Necessità di *allegare alla dichiarazione dei redditi un prospetto analitico* per ciascuna opera

# Crediti

## ❖ Caratteri economico-aziendali

→ Cap. VII, par. 7.1, pp. 239-241

## ❖ Valutazione in bilancio (normativa e principi nazionali)

→ Cap. VII, parr. 7.1.1-7.1.3, pp. 241-246

*Per i crediti in valuta estera:*

→ Cap. VII, par. 7.4-7.4.1, p. 272-278

## ❖ Valutazione in bilancio (principi internazionali)

→ v. pag. successive

*Per i crediti in valuta estera:*

→ Cap. VII, par. 7.4.4, p. 279-280



❖ **Modalità fiscali di valutazione**

art. 106 del Tuir (aggiornato dal D. Lgs 344/2003)

*Per i crediti in valuta estera:*

art. 110, c. 3 e 4 del Tuir (aggiornato dal D. Lgs 344/2003  
e dal D. Lgs 38/2005)

## ❖ Principi internazionali (IAS 39; IAS 18)

- I crediti rientrano tra le cosiddette “**attività finanziarie**”
- Secondo le disposizioni dello IAS 39, i crediti appartengono in larga parte alla categoria dei “**finanziamenti (concessi) e crediti**”
- Nel portafoglio “finanziamenti e crediti” possono essere allocati:
  - 1) titoli di debito (ordinati e subordinati)
  - 2) strumenti junior di cartolarizzazioni
  - 3) crediti (di qualunque tipo) verso clientela
  - 4) crediti (di qualunque tipo) verso banche
- Misurazione iniziale: *fair value* + costi di transazione



- Il *fair value* corrisponde normalmente al prezzo della transazione, se questa avviene a prezzi di mercato; altrimenti, occorre iscrivere un valore diverso (legato alle condizioni di mercato), con immediata iscrizione a conto economico di una plusvalenza o minusvalenza
- Misurazione successiva: “costo ammortizzato”
- Il costo ammortizzato è il valore a cui è stato misurato il credito al momento della rilevazione iniziale (ossia il *fair value* più i costi di transazione) al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento della differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza, che viene attribuito ai vari esercizi (a conto economico) applicando un tasso di interesse effettivo.
- Il tasso di interesse effettivo è quello che rende uguali i valori attuali dei futuri incassi con il valore contabile

- I “finanziamenti e crediti” devono essere assoggettati ad *impairment test* secondo le indicazioni dello IAS 39 (non dello IAS 36)
- A tal fine, il valore contabile va confrontato con il **valore attuale dei futuri flussi finanziari** stimati (escludendo perdite su crediti) scontati al tasso di interesse effettivo originale del credito (per esempio il tasso di interesse effettivo calcolato alla rilevazione iniziale).
- Il tasso di attualizzazione deve inoltre considerare le seguenti componenti di rischio:
  - rischio di variazione dei tassi di interesse sul mercato
  - rischio di variazione dei tassi di cambio sul mercato
  - rischio di variazione dei tassi di rating del debitore
- In caso di *impairment*, il valore contabile dell’attività deve essere ridotto direttamente o indirettamente. L’importo della perdita deve essere rilevato a conto economico.



## ❖ Modalità fiscali di valutazione

art. 106 del Tuir

- Le *svalutazioni dei crediti* risultanti in bilancio (non coperti da garanzia assicurativa), che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi di cui al 1° c. dell'art. 85, sono *deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti*
- Nel computo del limite si tiene conto anche di eventuali *accantonamenti per rischi su crediti* effettuati in conformità a disposizioni di legge





- La *deduzione non è più ammessa* quando l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti ha raggiunto il *5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti a fine esercizio*
- Sono *deducibili* le *perdite su crediti* limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi
- Se in un esercizio la misura delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% dei crediti, *l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso*